10090/13

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE

ACK

Udienza Pubblica del 10.1.2013

composta da

Dott. Alfredo M. Dott. Giovanni Dott. Silvio

Dott. Lorenzo
Dott. Santi

Lombardi Amoroso Amoresano

Orilia Gazzara Presidente Consigliere

Consigliere rel. Consigliere

Consigliere

Sentenza

N. SY

Registro Generale N.29911/2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

nato il 17.8.1957 nato il 15.4.1957

avverso la sentenza del 16.9.2011 della Corte di Appello di Genova

sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano

sentite le conclusioni del P. G., dr.Vito D'Ambrosio, che ha chiesto annullarsi, con rinvio, la sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio

CASSAZIONE MOR

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16.9.2011 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza emessa il 27.1.2011 dal GUP del Tribunale di Sanremo, con la quale e C M , previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate ed applicata la diminuente per la scelta del rito, erano stati condannati alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 80.000,00 di multa ciascuno per il reato di cui agli artt.110, c.p., 73 co.1 e 80 co.2 DPR 380/01 "per aver in concorso tra loro coltivato sostanza stupefacente del tipo cannabis Indica all'interno di due serre (una di mq. 600 circa che ospitava la coltivazione di circa 400 piante di cannabis, l'altra di mq.1300 circa al cul interno erano coltivate circa 1600 piante di cannabis). Rilevava la Corte territoriale che, secondo la giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione, la circostanza aggravante di cui all'art.80 co.2 DPR 309/90 era configurabile anche in relazione alla coltivazione non autorizzata di piante di stupefacenti ed il dato ponderale da prendere in considerazione era quello virtuale della quantità di stupefacente ricavabile all'esito del ciclo produttivo. Nel caso di specie il notevole quantitativo delle piante di cannabis era tale da far ritenere configurabile l'aggravante.

2. Ricorrono per cassazione C F e C i M a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la inosservanza o erronea applicazione dell'art.80 co.2 DPR 309/90. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ai fini dell'applicazione dell'aggravante in questione, non può prescindersi dal dato ponderale, dal principio attivo e dalla qualità dello stupefacente. Le analisi effettuate sul fogliame hanno individuato un principio attivo dell'1,81% in un campione e dello 0,67% con una media della coltivazione di circa l'1,2%. La quantità di stupefacente presente nella coltivazione era

Con il secondo motivo denunciano la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante in questione, avendone la Corte ritenuto l'applicabilità sulla base di valutazioni virtuali e non reali (peraltro gli esami effettuati e la qualità della coltivazione lasciavano prevedere una scarsa qualità del risultato finale).

Con il terzo e quarto motivo denunciano la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
- 2. Non c'è dubbio che la circostanza aggravante prevista dall'art.80, comma secondo, DPR 309/90 sia configurabile anche con riguardo alle ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali possa ricavarsi sostanza stupefacente e vada determinata in base agli stessi criteri valevoli per le altre ipotesi di produzione o traffico illecito di cui all'art.73 L.clt., con la specificazione che il dato ponderale da prendere in considerazione è quello, virtuale, della quantità di stupefacente ricavabile dalla pintagione all'esito del suo ciclo produttivo e tenuto conto del prevedibile sviluppo (cfr. Cass.pen. Sez. 6 n.19026 del27.4.2006).

Anche per le ipotesi di coltivazione di piante, i criteri da applicare per definire la

12



CASSAZIONE AND STATES

nozione di ingente quantità non erano, però, uniformi ed erano ancorati a parametri variabili da decisione a decisione (secondo Cass.sez. 4 n.9402 dell'11.2.2002 sussisteva l'aggravante con riguardo alla coltivazione di 749 piante di canapa indiana, dalle quali si era stimato potessero essere ricavate 85.000 dosi medie giornaliere di sostanza stupefacente).

3. Risolvendo i contrasti giurisprudenziali esistenti sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.36258 del 24.5.2012, hanno affermato il principio così massimato: in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art.80, comma secondo, DPR n.309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata.

In motivazione si afferma: "Le tabelle in questione indicano, tra l'altro, i cd. "limiti soglia", cioè i limiti quantitativi massimi previsti, oltre i quali le condotte descritte nell'art.73 comma 1 bis del DPR 309/90 sono considerati di regola penalmente rilevanti e, quindi, potenzialmente assoggettabili al trattamento sanzionatorio previsto dal comma 1 del medesimo articolo. Tali limiti, dunque, costituiscono il discrimine tendenziale fra "uso personale", che non comporta sanzione penale, e le condotte di detenzione penalmente rilevanti."

E si precisa, poi: "Invero proprio dal riferimento al "sistema tabellare" e dal rilievo (diretto e riflesso) che esso ha nel sistema, si può e si deve trarre la conclusione che è necessario individuare un parametro numerico anche per la determinazione del concetto di ingente quantità. Infatti se il legislatore ha positivamente determinato la soglia quantitativa, appunto, di punibilità (dunque un limite "verso il basso") consegue che l'interprete ha il compito di individuare una soglia al di sotto della quale, secondo i dati offerti dalla fenomelogia del traffico di sostanze stupefacenti, non possa parlarsi di ingente quantità (un limite quindi "verso l'alto")". E quindi: " Più correttamente tuttavia, per quei che si è anticipato, piuttosto che far riferimento al valore ponderale globale, appare opportuno riferirsi appunto, alle dosi soglia, Individuando, come si diceva in 2000 il limite al di sotto del quale non potrà essere di norma contestata l'aggravante della ingente quantità atteso che a tale limite corrispondono, in linea di massima, i valori ponderali individuati come "medi" (rectius non eccezionali) dalla glurisprudenza di merito". "La soglia così stabilita, come si è chiarito, definisce tendenzialmente il limite quantitativo minimo, nel senso che, al di sotto di essa, la "ingente quantità" non potrà essere di regola ritenuta; al di sopra viceversa, deve comunque soccorrere la valutazione in concreto del giudice di merito. In altre parole i parametri sopra enunciati non determinano- di per sé automaticamente- se superati, la configurabilità dell'aggravante. Essi invero valgono solo in negativo, nel senso che al di sotto degli accennati valori quantitativi, l'aggravante (ex art.80 comma 2) deve ritenersi in via di massima non sussistente".

4. La Corte territoriale, con motivazione apodittica, si è limitata ad affermare che sussisteva la circostanza aggravante in considerazione del notevole quantitativo di piante coltivate, senza svolgere alcuna analisi in ordine alla quantità di sostanza stupefacente ricavabile.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata sul punto, con rinvio ai Giudici di merito, ai quale compete verificare, alla luce dei principi enunciati e dei parametri indicati dalle Sezioni Unite, se nel caso di specie sussista la circostanza aggravante contestata.

5. In ordine al trattamento sanzionatorio non è rinvenibile alcuna motivazione in

B



CASSAZIONE

sentenza. La stessa Corte territoriale, nel riepilogare in premessa i motivi di appello, dà atto che era stato chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con applicazione di una pena base prossima al minimo edittale. Ma poi, nel ritenere infondato l'appello, non argomenta minimamente in proposito.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata sui punti della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2 DPR 309/90 e del trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra con della Corte di Appello di Genova.

Così deciso in Roma il 10.1.2013

Il Consigliere est.

Il Presidente

Bly Rana like

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

- 4 MAR 2013

L CANCELLIERE